

COMUNE DI CAPANNORI REP. N. 16.436

(PROVINCIA DI LUCCA)

**APPALTO LAVORI DI RECUPERO ED ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELLO STADIO DI CAPANNORI, 1° LOTTO. CIG:
81490497F7 – CUP: G53I17000000001.**

L'anno 2021 (duemilaventuno) e questo giorno 19 (diciannove) del mese di gennaio, nella Sede Municipale di Capannori ubicata in Capannori (Lu), capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1,

SCRITTURA PRIVATA

da valersi ad ogni effetto di Legge fra i Signori:

1) Ing. Tellini Nico nato a Montevarchi (Ar) il 02 dicembre 1972 nella sua qualità di Dirigente del Settore “Gestione del Territorio” del Comune di Capannori (codice fiscale e partita I.V.A. 00170780464) e domiciliato per la qualifica presso la Sede del Comune di Capannori ubicata in Capannori (Lu), capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1, il quale dichiara di intervenire alla stipula della presente scrittura privata non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e ciò in forza dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8, 2° comma, lettera c) del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 30 dicembre 2010, esecutiva e sue successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Sindacale di nomina n. 37 del 25 settembre 2020 ed il medesimo firma la presente scrittura privata mediante firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG

CA 3, la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal 18 aprile 2019 al 17 aprile 2022 – numero di serie 389e8c468ca13e4752a077740800652f - e che il certificato non risulta revocato alla data odierna.

Il medesimo dichiara inoltre l'insussistenza a proprio carico di conflitto di interessi nell'intervenire alla stipula della presente scrittura privata, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013; (di seguito Amministrazione appaltante).

2) Geom. Bolzoni Erman nato a Busana (Re) il 19 aprile 1956, il quale dichiara di intervenire alla stipula della presente scrittura privata non in proprio ma unicamente nella sua qualità di Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione di C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. (codice fiscale e partita I.V.A. n. 00447840356) con sede in Reggio Emilia, Via Pansa, 55/I, capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. capogruppo e mandataria e l'Impresa F.lli Di Carlo s.r.l. (codice fiscale e partita I.V.A. n. 01138100712) con sede in Lucera (Fg), Via Bucci, 9, Impresa mandante, Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituitasi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il tutto come risulta dall'atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai rogiti del Dott. Luigi Zanichelli, Notaio di Correggio, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, Repertorio n. 121.828 del 29 giugno

2020, registrato a Reggio Emilia in data 29 giugno 2020 al n. 8088, serie 1T e che in copia conforme all'originale redatta dal Notaio suddetto, viene firmato digitalmente dai contraenti ed allegato alla presente scrittura privata per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra riportato, si ribadisce e si conferma che il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese è costituito da:

a) C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop. (codice fiscale e partita I.V.A. n. 00447840356) con sede in Reggio Emilia, Via Pansa, 55/I, Impresa capogruppo e mandataria;

b) Impresa F.lli Di Carlo s.r.l. (codice fiscale e partita I.V.A. n. 01138100712) con sede in Lucera (Fg), Via Bucci, 9, Impresa mandante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'Impresa capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese suindicato firma la presente scrittura privata con firma digitale rilasciata da Infocert SPA, la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal 05 maggio 2020 al 05 maggio 2023 - numero di serie 0115C004 che il certificato non risulta revocato alla data odierna;

(di seguito Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore).

Le parti contraenti si danno inoltre reciprocamente atto che la presente scrittura privata viene stipulata conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82 del 07 marzo 2005 e sue successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 32, comma 14° del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSO

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 23 maggio 2019 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di recupero e adeguamento funzionale dello stadio di Capannori, 1° lotto, dell'importo complessivo del quadro economico pari a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila e centesimi zero);

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1231 del 06 settembre 2019 del Settore Servizi alla Città veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero e adeguamento funzionale dello stadio di Capannori, 1° lotto, per un importo complessivo del quadro economico di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila e centesimi zero), I.V.A. esclusa, di cui € 1.207.794,98 (euro unmilione duecentosette milasettecentonovantaquattro e centesimi novantotto), I.V.A. esclusa, quale importo dei lavori a base di gara e € 20.156,22 (euro ventimilacentocinquantesi e centesimi ventidue) I.V.A. esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1855 del 19 dicembre 2019 del Settore Servizi alla Città veniva stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, commi 9° bis del suddetto Decreto Legislativo e sue successive modifiche ed integrazioni e che la modalità di gara sarebbe avvenuta secondo procedure interamente telematiche per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), demandando alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lucca lo svolgimento della procedura di gara;

CHE in data 30 dicembre 2019 si è svolta la gara mediante procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori sopra citati e come risulta dal verbale conclusivo di gara redatto in data 30 dicembre 2019 è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore il quale ha offerto di eseguire i lavori di cui trattasi con un ribasso del 1,05% (euro uno e centesimi zerocinque per ogni cento euro) sull'elenco prezzi unitari e così pertanto per un importo netto dei lavori pari ad € 1.195.113,13 (euro unmilione centonovantacinquemilacentotredici e centesimi tredici), I.V.A. esclusa, cifra alla quale deve essere aggiunta la somma di € 20.156,22 (euro ventimilacentocinquantasei e centesimi ventidue) I.V.A. esclusa, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per un complessivo importo contrattuale di € 1.215.269,35 (euro unmilione duecentoquindicimiladuecentosessantanove e centesimi trentacinque), I.V.A. esclusa, il tutto come risulta dall'offerta economica presentata in sede di gara dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore che in copia, debitamente firmata digitalmente dai contraenti, viene conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegata alla presente scrittura privata, ne costituisce parte integrante e sostanziale, come meglio specificato al successivo articolo 14 della presente scrittura privata;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 685 del 19 maggio 2020 del Settore Servizi alla Città si prendeva atto dell'esito risultante dal verbale di gara e si procedeva all'affidamento dei lavori di cui trattasi al Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore;

CHE il consorzio suindicato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2° lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, in sede di gara, ha dichiarato che l'Impresa

esecutrice dei lavori è l'Impresa Gallerini Piergiorgio (codice fiscale GLLPGR94L31C219I e partita I.V.A. n. 02703270351) con sede legale in Ventasso (Re), Via San Francesco, 2;

CHE sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria sia dell'Impresa capogruppo e mandataria che dell'Impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, oltre a quelli dell'Impresa esecutrice dei lavori;

CHE in attuazione dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2002 n. 266, viene attestato quanto segue:

- l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile, con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso in data 16 ottobre 2020 e con scadenza di validità il 13 febbraio 2021, protocollo documento INPS n. 23064419 hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'Impresa capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, Impresa C.F.C. Società Cooperativa;

- l'INPS e l'INAIL, e la Cassa Edile, con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso in data 27 ottobre 2020 e con scadenza di validità il 24 febbraio 2021, protocollo documento INAIL n. 24418320 hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'Impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, Impresa F.Ili Di Carlo SRL;

- l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile, con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso in data 15 dicembre 2020 e con scadenza di validità il 14 aprile 2021, protocollo documento INAIL n. 25371025 hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'Impresa dichiarata esecutrice dei

lavori, Impresa Gallerini Piergiorgio.

Quanto sopra premesso fra i su indicati componenti, di comune accordo si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Articolo 2

(Generalità, oggetto dell'appalto ed esecuzione dei lavori)

L'Amministrazione appaltante, come sopra costituita e generalizzata per mezzo del proprio legale rappresentante, conferisce al Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, come sopra costituito e generalizzato per mezzo del proprio legale rappresentante, che accetta, l'appalto dei lavori di recupero e adeguamento funzionale dello stadio di Capannori, 1° lotto.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore si impegna formalmente ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati alla presente scrittura privata ed elencati al successivo articolo 14.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore indica quale proprio Direttore Tecnico di Cantiere il Signor Gallerini Piergiorgio.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nella presente scrittura privata e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere

perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme della presente scrittura privata) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nella scrittura privata.

Le parti si impegnano all'osservanza delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanati e vigenti nella Regione e dei Decreti, Regolamenti e Circolari emanati e vigenti nella Provincia e nel Comune ove si esegue l'appalto, delle norme tecniche e decreti di applicazione, delle Leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dalla presente scrittura privata nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate, dell'elenco prezzi unitari e dei disegni di progetto contenuti in questa scrittura privata.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nella presente scrittura privata; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali ma che non apportino modifiche sostanziali dell'opera.

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

L'Amministrazione appaltante si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nella presente scrittura privata nei limiti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore si impegna al mantenimento della più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti gli elaborati ed i disegni relativi all'esecuzione dei lavori, nonché per tutti i dati, notizie ed informazioni di cui dovesse venire in possesso nel corso dei lavori.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore garantisce altresì in ogni tempo l'Amministrazione appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte dei titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione del lavoro.

Articolo 3

(Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dell'appalto, tenuto conto dell'offerta presentata in sede di

gara, è pari ad un importo complessivo di €. 1.215.269,35 (euro unmilione duecentoquindici miladuecentosessantanove e centesimi trentacinque), I.V.A. esclusa, di cui € 1.195.113,13 (euro unmilione centonovantacinquemilacentotredici e centesimi tredici), I.V.A. esclusa, quale importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, e € 20.156,22 (euro ventimilacentocinquantesi e centesimi ventidue) I.V.A. esclusa, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno riportate nel progetto originale.

Articolo 4

(Tempo utile per la ultimazione dei lavori)

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore medesimo e dal Direttore dei Lavori.

Articolo 5

(Cause di sospensioni dei lavori)

In applicazione dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, i lavori potranno essere sospesi parzialmente o totalmente nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza

maggior o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

Articolo 6

(Penale per ritardata ultimazione dei lavori)

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, come stabilito dall'articolo 1.12 del Capitolato Speciale di Appalto, sar  applicata una penale nella misura pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo tra la data indicata nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita, tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e proroghe concesse, salvo le procedure previste e la rivalsa dei maggiori danni.

L'ammontare complessivo della penale di cui sopra non potr  superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entit  delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, come stabilito dall'articolo 113 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La riscossione della penale sar  effettuata mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilit , si dovr  rivalere sulla garanzia definitiva.

Articolo 7

(garanzia definitiva e coperture assicurative)

7.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 1° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, ha costituito una garanzia definitiva pari al 5%

(cinque per cento) dell'importo contrattuale, essendo in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dalla presente scrittura privata, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, mediante polizza fideiussoria per la garanzia definitiva contratta in data 04 giugno 2020 con la Compagnia di Assicurazioni Credendo - Excess & Surety SA- Agenzia di Milano e portante il n. 037840/DE e così per un importo garantito di € 60.763,47 (euro sessantamila settecento sessantatré e centesimi quarantasette), polizza fideiussoria che, debitamente firmata digitalmente dai contraenti, viene conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegata alla presente scrittura privata, ne forma parte integrante e sostanziale, come meglio specificato al successivo articolo 14.

La garanzia definitiva, come stabilito dall'articolo 103, comma 5° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore per la quale la garanzia è prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale vigente.

7.2. Polizza assicurativa per responsabilità civile

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore ha stipulato in data 03 giugno 2020 con la Compagnia di Assicurazioni Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, una polizza assicurativa portante il n. 07938/11/80507281 che, debitamente firmata digitalmente dai contraenti, viene conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegata alla presente scrittura privata, ne forma parte integrante e sostanziale, come meglio specificato al successivo articolo 14.

La suddetta polizza tiene indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore, con i seguenti massimali, considerati congrui, rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e conservata in atti:

- a)** danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere oggetto di lavori € 1.215.000,00 (euro unmilione duecentoquindici e centesimi zero);
- b)** danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti € 900.000,00 (euro novecentomila e centesimi zero);

c) garanzia di Responsabilità Civile per danni a Terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo con un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila e centesimi zero).

La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna e cessare con la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale vigente.

Articolo 8

(Pagamenti in acconto ed anticipazione)

Per l'esecuzione dei lavori il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, ai sensi dell'articolo 35, comma 18° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, può richiedere la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione e secondo le modalità previste dall'art. 1.14 del Capitolato Speciale d'Appalto. I relativi adempimenti dovranno essere predisposti in modo disgiunto dai vari componenti del succitato Raggruppamento Temporaneo, così come stabilito nell'atto costitutivo a rogito del Notaio Luigi Zanichelli, già citato.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della relativa quota per gli oneri per la sicurezza e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti e delle ritenute di legge,

raggiunga un importo non inferiore a €. 200.000,00 (euro duecentomila e centesimi zero), secondo quanto risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato di Avanzamento dei Lavori; contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

I pagamenti in acconto sono comunque regolati dall'articolo 1.18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La liquidazione della rata ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, ne verifichi, sulla base di motivate ragioni, la necessità.

In ogni caso, il ritardo del pagamento degli acconti non dà diritto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento della presente scrittura privata.

Articolo 9

(Pagamento della rata di saldo e conto finale)

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il 90° (novantesimo) giorno dall'emissione del

Certificato di Collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Sino all'approvazione del Certificato di Collaudo ed alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, l'Impresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione o da questa direttamente.

Il pagamento della rata di saldo e i ritardi nel pagamento sono comunque regolati dall'art. 1.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale vigente.

Articolo 10

(Modalità di pagamento)

Come stabilito nell'atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e già allegato alla presente scrittura privata per formarne parte integrante e sostanziale e che testualmente recita "i corrispettivi dei lavori saranno fatturati direttamente all'appaltante da ogni componente dell'A.T.I. per la parte di propria competenza sulla scorta delle contabilità mensili che la Stazione Appaltante emetterà separatamente nei confronti di ogni società. L'appaltante, alla scadenza contrattuale delle fatture, provvederà a pagare i corrispettivi direttamente a ogni componente dell'A.T.I.". Gli avvisi di

avvenuta emissione degli ordinativi di pagamento saranno inviati ai seguenti

recapiti mail:

- per l'Impresa capogruppo e mandataria C.F.C. Consorzio fra Costruttori società cooperativa: cfc@cfc.re.it e/o al seguente recapito postale: Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia;

- per l'Impresa mandante Impresa F.lli Di Carlo s.r.l.: fratelli.dicarlo@tiscali.it e/o al seguente recapito postale: Via Bucci, 9 – 71036 Lucera (Fg).

I mandati di pagamento saranno emessi sulla Tesoreria del Comune di Capannori ed il loro pagamento sarà così effettuato:

- per l'Impresa capogruppo e mandataria C.F.C. Consorzio fra Costruttori soc. coop. mediante bonifico bancario presso l'Istituto di credito Unicredit Banca Spa, Agenzia di Via Cisalpina, Reggio Emilia, Codice IBAN IT09Y0200812814000500037401 e gli altri conti correnti presso gli altri Istituti di Credito che l'Impresa capogruppo e mandataria ha dichiarato dedicato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni ed indicato nella propria nota del 08 giugno 2020 e conservata in atti;

Nella suddetta nota viene indicata il Signor Bolzoni Erman quale persona delegata ad operare su detto conto.

- per l'Impresa mandante F.lli Di Carlo s.r.l. mediante bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.A., Agenzia di Lucera, Via Federico II, Codice IBAN IT44E0200878442000400033582, e gli altri conti correnti presso gli Istituti di Credito che l'Impresa mandate ha dichiarato dedicati ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue

successive modifiche ed integrazioni ed indicato nella propria nota del 09 giugno 2020 e conservata in atti.

Nella suddetta nota sono indicati inoltre i Signori D'Addosio Rocchina Addolorata e Di Carlo Antonio quali persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula della presente scrittura privata, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 11

(Divieti)

La presente scrittura privata non può essere ceduta, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità della scrittura privata medesima.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione appaltante.

Articolo 12

(Pagamento delle maggiori imposte)

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con la presente scrittura privata e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore della scrittura privata risultasse minore di quello originariamente previsto, l'Amministrazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte

versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia da parte dell'Amministrazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Articolo 13

(Discordanze negli atti della scrittura privata)

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: scrittura privata, Capitolato Speciale d'Appalto, elenco prezzi, disegni e Capitolato Generale d'Appalto.

Articolo 14

(Documenti che fanno parte della scrittura privata)

I sotto elencati documenti ed elaborati tecnici e grafici, debitamente firmati digitalmente dai contraenti, vengono conservati nel fascicolo e, sebbene

materialmente non allegati alla presente scrittura privata, ne formano parte integrante e sostanziale:

- l'offerta economica;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco prezzo unitari;
- gli elaborati tecnici, le planimetrie, le relazioni tecniche e ogni altro documento facente parte del progetto esecutivo;
- il Capitolato Generale di Appalto dei Lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale vigente;
- il cronoprogramma dei lavori con indicato le scadenze differenziate della varie lavorazioni;
- i piani di sicurezza previsti ed i suoi allegati;
- le polizze costituite a garanzia dei lavori di cui all'articolo 7 della presente scrittura privata.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le normative attualmente vigenti in materia di Lavori Pubblici.

I suddetti allegati vengono conservati in atti e, sebbene materialmente non allegati alla presente scrittura privata, ne formano parte integrante e sostanziale

Articolo 15

(Subappalto)

Per quanto concerne il subappalto, viene integralmente applicato quanto previsto dall'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende procedere a subappaltare le opere rientranti nella categoria OG1-OG3-OG11 entro il limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto dei lavori.

All'interno delle categorie oggetto di subappalto, il Raggruppamento Temporaneo di Impresa appaltatore dichiara che non intende subappaltare le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate all'articolo 1, comma 53° della Legge n. 190 del 06 novembre 2012.

Articolo 16

(Obblighi del Raggruppamento temporaneo di Imprese appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore dichiara ai sensi del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto della presente scrittura privata, Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore si

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori stessi.

Si applicano inoltre le specifiche disposizioni previste in materia dalla legislazione regionale.

Articolo 17

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione ed il recesso della presente scrittura privata da parte dell'Amministrazione appaltante, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni nonché quanto previsto dal Capo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto e dalle altre disposizioni di Legge vigenti in materia.

In caso di fallimento del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore o di risoluzione della scrittura privata per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione appaltante potrà avvalersi delle procedure previste dall'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 18

(Accordo bonario – modalità di risoluzione della controversie)

L'accordo bonario fra l'Amministrazione appaltante ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, sia durante l'esecuzione e sia al termine della scrittura privata, è regolato come previsto dall'articolo 1.28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora le eccezioni e le riserve sollevate del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, la risoluzione delle contestazioni e la definizione delle controversie che non possono essere risolte per via bonaria, sono devolute al Giudice Ordinario. Il foro competente ed esclusivo è quello di Lucca. E' quindi escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 19

(Domicilio del Raggruppamento temporaneo di Imprese appaltatore)

A tutti gli effetti della presente scrittura privata, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore elegge speciale domicilio presso il Palazzo Comunale.

Articolo 20

(Spese contrattuali e registrazione)

Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti alla presente scrittura privata, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, senza diritto di rivalsa, che dichiara di accettarle.

Della presente scrittura privata, ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Articolo 21

(Norma per la prevenzione della corruzione)

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16° ter del Decreto Legislativo n. 165/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni e così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, il

Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, sottoscrivendo la presente scrittura privata, attesta di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante durante il triennio successivo alla cessazione del loro relativo rapporto.

Articolo 22

(Obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico)

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, con la firma della presente scrittura privata, si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3° del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, per quanto compatibili.

La violazione degli obblighi derivanti dal sopra citato Decreto costituisce causa di risoluzione della scrittura privata.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore si obbliga altresì al rispetto del Codice di Comportamento del personale dell'Amministrazione appaltante, per quanto compatibile.

Articolo 23

(Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali)

L'Amministrazione appaltante, dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dati personali, relativamente alla presente scrittura privata, potrà trattare i dati personali del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e

per i connessi eventuali obblighi di Legge.

Il trattamento dei dati personali avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali medesimi.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione appaltante.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore potrà visitare il sito www.comune.capannori.lu.it – sezione “Tutela dei dati personali”.

Articolo 24

(Norme finali)

Per quanto non espressamente indicato nella presente scrittura privata si farà riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2001 n. 145, al Capitolato Speciale di Appalto, nonché a tutte le altre disposizioni di Legge, Regolamenti e disposizioni attualmente vigenti in materia di Lavori Pubblici.

E' vincolante inoltre la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e sue successive modifiche ed integrazioni che prevede, peraltro, all'articolo 24, comma 1°, l'obbligo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore di informare immediatamente l'Amministrazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso della scrittura privata con finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale unitamente all'atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza (ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni), ai sensi del Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 32, comma 14° del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, mentre gli altri allegati, di cui i contraenti dichiarano di aver già preso conoscenza, vengono anch'essi sottoscritti con firma digitale, formando parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, anche se ad essa materialmente non allegati e sono conservati in atti d'ufficio.

IL	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DIRIGENTE	DI AMMINISTRAZIONE DEL C.F.C.
DEL	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI
SETTORE	SOC. COOP. - IMPRESA
GESTIONE DEL	CAPOGRUPPO
TERRITORIO	E MANDATARIA DEL
DEL COMUNE	RAGGRUPPAMENTO
DI	TEMPORANEO DI IMPRESE
CAPANNORI	APPALTATORE
(Ing. Nico Tellini)	(Geom. Bolzoni Erman)
firmato digitalmente	firmato digitalmente